



Delibera della Giunta Regionale n.504 del 25/11/2013

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 9 - Direzione Generale per il governo del territorio

Oggetto dell'Atto:

PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE PROROGA DEI TERMINI
INDICATI
DALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE REGIONALE DEL 28 DICEMBRE 2009, N. 19
(MISURE URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA, PER LA
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE
DEL RISCHIO SISMICO E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA).. CON
ALLEGATI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

- a. in data 31 marzo 2009 è stata sottoscritta, in sede di Conferenza unificata, l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);
- b. n attuazione della suddetta intesa è stata approvata la legge regionale 28 dicembre 2009 n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), pubblicata sul BURC n. 80 del 29/12/2009 ed entrata in vigore il 30/12/2009;
- c. con legge regionale 5 gennaio 2011, n.1 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 – Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa - e alla legge regionale 22 dicembre 2004,n.16 – Norme sul governo del territorio), pubblicata sul BURC n. 2 del 10 gennaio 2011 ,ai sensi dell'art.3 (Termini) è stato prorogato di ulteriori 18 mesi il termine utile per la presentazione delle istanze;
- d. con legge regionale n. 17 del 6 luglio 2012 articolo 2 il termine è stato portato a ventiquattro mesi (BURC n. 42 del 9 luglio 2012);
- e. con legge regionale 24 dicembre 2012 , n. 40 (Norme in materia di urbanistica ed edilizia e modifiche legislative), pubblicata sul BURC n. 79 del 28 dicembre 2012, ai sensi dell'art 1 (Modifiche legislative) , si prorogava il termine anzidetto di ulteriori dodici mesi;
- f. che l'attuazione di tale legislazione, in scadenza al 10.01.2014, ha prodotto e sta producendo una diffusa attività edilizia sul territorio regionale, contribuendo a salvaguardare una economia diffusa legata al mondo dell'edilizia;

CONSIDERATO CHE:

- a. le Amministrazioni comunali manifestano un continuo interesse nell'applicazione della norma attraverso continue istanze di richiesta di pareri al competenti uffici regionali e comunicando le attività poste in essere nell'applicazione della stessa;
- b. gli ordini professionali (architetti, ingegneri, geometri) hanno chiesto la proroga del Piano Casa, attesa la grave crisi che sta attraversando da diversi anni il comparto dell'edilizia;
- c. è, necessario apportare delle modifiche alla legge regionale n. 19/2009 e s.s.mm.ii. per renderla ulteriormente applicabile ed effettivamente funzionale alla manovra di rilancio economico, provvedendo a prorogarne i termini di applicazione;
- d. l'intesa del 31 marzo 2009 ha disposto, tra l'altro, che "la disciplina introdotta dalle leggi regionali avrà validità temporalmente definita, non superiore a 18 mesi dalla loro entrata in vigore salvo diverse determinazioni delle singole Regione";

RILEVATO CHE:

- a. per le motivazioni innanzi evidenziate, è stata predisposta la proposta di modifica della legge regionale n. 19/2009 e ss.mm.ii. avente il seguente titolo: "Proroga dei termini indicati dall'articolo 12 della legge regionale del 28 dicembre 2009, n. 19 (misure urgenti per il rilancio dell'economia, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa)";

- b. è stato acquisito il parere favorevole dell'Ufficio legislativo del Presidente della Giunta prot. 18183/UDCP/GAB/UL del 12.11.2013;

DATO ATTO CHE:

- a. è necessario, approvare la proposta di disegno di legge regionale da inviare al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;

VISTI:

- a. l'articolo 117, comma 3 della Costituzione;
- b. il vigente Statuto Regionale;
- c. la legge n. 16/2004 "Norme sul Governo del Territorio";
- d. la legge n. 19/2009 "Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa";
- e. la legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 "Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 - Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa- e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 – Norme sul governo del territorio";
- f. la legge regionale n. 17 del 6 luglio 2012;
- g. la legge regionale 24 dicembre 2012, n. 40 "Norme in materia di urbanistica ed edilizia e modifiche legislative";

PROPONE e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare la proposta di disegno di legge, recante "Proroga dei termini indicati dall'articolo 12 della legge regionale del 28 dicembre 2009, n. 19 (misure urgenti per il rilancio dell'economia, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
2. di inviare la presente deliberazione:
 - 2.1 al Presidente del Consiglio Regionale per il seguito di competenza;
 - 2.2 al Dipartimento delle Politiche Territoriali;
 - 2.3 all'Ufficio V Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC.

Allegato “A”

PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE PROROGA DEI TERMINI INDICATI DALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE REGIONALE DEL 28 DICEMBRE 2009, N. 19 (MISURE URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA).

Art . 1
(Modifiche legislative)

Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2011,n. 1 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 – Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente,per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa - e alla legge regionale 22 dicembre 2004,n.16 – Norme sul governo del territorio), la parola “ trentasei” è sostituita dalla seguente “quarantotto”.

Art. 2
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania..

Relazione di accompagnamento

L'articolo in questione è finalizzato ad una proroga di ulteriori mesi 12 del cosiddetto Piano Casa Regionale, la cui scadenza temporale è prevista per il 10 gennaio 2014.

Si tratta di una norma derogatoria, indirizzata a specifiche tipologia di edifici, limitatamente ad ambiti territoriali definiti dalle Amministrazioni comunali, relativa ad interventi di incremento volumetrico del 20% (ampliamento) e del 35% (demolizione e ricostruzione), nonché per la riqualificazione di aree urbane degradate attraverso il cambiamento di destinazione d'uso o interventi edilizi ed urbanistici, con ritorno di standards pubblici ed alloggi sociali.

La norma non prevede aggravio di spesa.